



COMUNICATO UFFICIALE N.190/C
DEL 25 GENNAIO 2006

190/572

DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

La Commissione Disciplinare della Lega Professionisti Serie C, costituita dall'avv. Mario Pezzati, Presidente, dall'avv. Michele Palmieri e dall'avv. Cesare San Mauro, Componenti, e con la partecipazione, per quanto di competenza, del Rappresentante dell'A.I.A. sig. Fernando Tani, nella sua riunione del 20 Gennaio 2006 ha assunto le seguenti decisioni:

""

SERIE "C/1"

RECLAMO SOCIETA' FERMANA CALCIO S.R.L. AVVERSO AMMENDA 7.500,00 EURO CON LETTERA DIFFIDA ART.13/1 COMMA C DEL C.G.S. (C.U. N.175/C DEL 10/1/2006 GARA FERMANA-SAN MARINO DELL'8 GENNAIO 2006).

Con atto datato 11/1/2006 la società Fermana Calcio S.r.l. ha preannunciato reclamo avverso la delibera indicata in epigrafe.

Successivamente la suddetta non ha fatto seguito al preannunciato reclamo, per cui si impone ai sensi dell'art.29 comma 9° del Codice di Giustizia Sportiva la declaratoria di inammissibilità, cui fa seguito l'addebito della tassa a norma dell'8° comma dello stesso articolo.

Per questi motivi la Commissione

dichiara

l'inammissibilità del reclamo preannunciato dalla società **Fermana Calcio S.r.l.-**.

La tassa va addebitata.

RECLAMO SOCIETA' A.C. SANGIOVANNESE 1927 S.P.A. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE CALCIATORE FRANCESCO BAIANO (C.U. N.175/C DEL 10/1/2006 GARA PISA-SANGIOVANNESE DELL'8 GENNAIO 2006).

Con lettera del 12 gennaio 2006 la società A.C. Sangiovese 1927 S.p.a. ricorreva avanti a questa Commissione per ottenere la riforma del provvedimento sanzionatorio emanato dal Giudice di primo grado consistente nella squalifica per due gare effettive del calciatore Francesco Baiano, per aver egli, al termine della gara Pisa – Sangiovese dell'8 gennaio 2006 e fuori da ogni contesto agonistico, colpito un avversario, in reazione, con un pugno al torace.

Nel reclamo citato, la società ricorrente affermava che i fatti così come descritti nel referto arbitrale e nella relazione dell'Ufficio Indagini non erano corrispondenti al vero. Identica impostazione difensiva veniva formulata dal calciatore Baiano nella udienza del 20 gennaio nella quale il suddetto compariva personalmente. Difatti, secondo il Baiano, egli non reagì con un pugno, né fu colpito in analogo modo dal calciatore della squadra avversa.

Di converso, la ricostruzione dei fatti operata dal direttore di gara, che nell'ordinamento sportivo assume fede di prova privilegiata e non può essere smentita in alcun modo in assenza di contraria prova televisiva, smentisce radicalmente tale ricostruzione.

Accertato così lo svolgersi degli avvenimenti, appare a questa Commissione che la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo sia congrua rispetto ai fatti descritti

Per questi motivi, la Commissione

d e l i b e r a

di respingere il reclamo della società A.C. Sangiovese 1927 S.p.a.-.

La tassa va addebitata.

S E R I E "C/2"

RECLAMO SOCIETA' BASSANO VIRTUS 55 S.T. S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA TRE GARE EFFETTIVE CALCIATORE EMANUEL RIZZI (C.U. N.175/C DEL 10/1/2006 GARA SANREMESE-BASSANO VIRTUS DELL'8 GENNAIO 2006).

Intreponendo rituale reclamo avverso la decisione con cui il Giudice Sportivo ha irrogato al calciatore Emanuel Rizzi la squalifica per tre gare effettive per avere, nel corso della gara Sanremese-Bassano Virtus disputatasi il giorno 8/1/2006, colpito con una gomitata al volto un avversario mentre il giuoco si svolgeva in altra parte del campo, la società Bassano Virtus si duole dell'entità della sanzione inflitta al proprio tesserato – da ritenersi, a suo dire, “del tutto sproporzionata sia alla natura che alla gravità del fatto commesso” – e conseguentemente ne chiede la riduzione a due sole gare effettive, “non integrando l'accaduto alcuna condotta violenta”.

A conforto del sopra espresso convincimento e della conseguente richiesta, la reclamante rende del contesto in cui l'episodio all'esame si è verificato una propria rappresentazione sostenendo che nella circostanza il Rizzi, al solo scopo di scrollarsi di dosso un avversario che gli aveva posto una mano sul volto, si divincolava scompostamente tenendo un braccio teso e così facendo colpiva in modo involontario detto avversario. Ciò stante, dopo richiami di giurisprudenza su fatti analoghi, la reclamante conclusivamente

afferma che le peculiari caratteristiche dell'accaduto – "intento di divincolarsi ed inidoneità della condotta a produrre apprezzabili conseguenze in capo al soggetto passivo della supposta violenza" – inducono a dovere escludere che a quello di cui si discute possa attribuirsi la connotazione di un atto compiuto con intenzioni lesive.

La Commissione, letto il reclamo, acquisito un supplemento di referto arbitrale, esaminati gli atti, rilevato che la versione dei fatti resa dalla reclamante non conflitta con le risultanze dei documenti ufficiali, atteso che nel riferire più dettagliatamente in merito all'episodio l'arbitro ha lodevolmente avuto cura di puntualizzare che nella circostanza il calciatore Rizzi ha agito "nell'intento di liberarsi e divincolarsi da un avversario", è pervenuta al convincimento che l'atto da questi compiuto, pur riprovevole e da sanzionarsi adeguatamente, non ha tuttavia assunto, per la mancanza di dolo specifico, la connotazione di un'azione guidata da cosciente volontà di arrecare nocumento.

Di conseguenza la Commissione ritiene, in conformità ad un proprio già manifestato orientamento, di dover accogliere il gravame.

Per questi motivi, la Commissione

d e l i b e r a

di accogliere il reclamo della società Bassano Virtus 55 S.T. S.r.l. riducendo la squalifica del calciatore Emanuel Rizzi a due gare effettive.

La tassa non va addebitata.

RECLAMO SOCIETA' A.S. LATINA S.P.A. AVVERSO SQUALIFICA TRE GARE EFFETTIVE CALCIATORE GAETANO LONARDO ED AMMENDA 10.000,00 EURO CON LETTERA DIFFIDA ART.13/1 COMMA C DEL C.G.S. (C.U. N.175/C DEL 10/1/2006 GARA REAL MARCIANISE-LATINA DELL'8 GENNAIO 2006).

Con la delibera indicata in oggetto il Giudice Sportivo ha squalificato per tre gare effettive il calciatore Gaetano Lonardo (A.S. Latina S.p.a.) "per atto di violenza verso un avversario che colpiva a gioco fermo con uno schiaffo al viso che lo faceva cadere a terra".

Per ottenere l'annullamento o, in ipotesi, la riduzione della sanzione ha proposto reclamo la società sostenendo che l'episodio riportato dall'arbitro nel proprio rapporto si sarebbe svolto mentre il calciatore Gaetano Lonardo ed un suo antagonista si contendevano il recupero del pallone vicino alla linea laterale ma ancora sul terreno di gioco. Aggiunge che il Lonardo in tale occasione si sarebbe limitato ad allontanare con una spinta l'avversario, poi caduto platealmente a terra, che stava esercitando su di lui una forte pressione fisica.

Col supplemento acquisito in questa sede il direttore di gara ha confermato il rapporto precisando che, a gioco fermo per l'uscita del pallone in fallo laterale, il Lonardo colpì "in maniera deliberata con uno schiaffo al volto" un calciatore del Marcianise che, durante un alterco verbale, gli aveva appoggiato una mano sul petto.

La tesi della reclamante è dunque smentita dagli atti ufficiali e non può perciò essere accolta. Osserva in proposito la Commissione che il colpire un avversario con uno schiaffo al volto assume, senza dubbio, i connotati di

condotta violenta soprattutto perché non ha e non può avere alcuna attinenza col gioco del calcio e, nella specie, anche perché l'episodio si è svolto a gioco fermo per l'uscita in fallo laterale del pallone.

La sanzione irrogata dal Giudice Sportivo risulta perfettamente in linea con il disposto di cui alla norma dell'art. 14, 2bis lett. b) C.G.S. e deve perciò essere confermata.

La società A.S. Latina S.p.a. ha inoltre proposto reclamo avverso l'ammenda di 10.000,00 euro con lettera di diffida inflitta dal Giudice Sportivo per sentirla annullare o in ipotesi ridurre sul presupposto di un'errata esposizione dei fatti riportati nella decisione impugnata. Sostiene che il pullman nel quale erano trasportati i tifosi del Latina fu costretto a fermarsi per la presenza di un autoveicolo dei vigili urbani che ne ostruiva il passaggio e che, in tale frangente, alcuni sostenitori del Marcianise lanciarono petardi sotto il pullman provocando la rottura di un vetro e l'aggressione da parte degli ospiti di un tifoso della squadra locale. Successivamente, dopo che gli animi si erano placati per l'intervento della Polizia, i tifosi laziali sono stati accompagnati nel settore dello stadio ad essi destinato. Contesta perciò che il ritardo nell'inizio della gara sia stato causato dai suoi tifosi perché i fumogeni sono stati lanciati dall'esterno dello stadio in direzione del settore ad essi riservato, sottolineando che l'episodio verificatosi fuori dello stadio è stato così riferito dal commissario di campo che, invece, si trovava al suo interno. Aggiunge che anche il lancio di petardi all'interno del settore occupato dagli ospiti al termine della gara, causa della distruzione di alcuni seggiolini, era opera dei supporters di casa.

Il Collaboratore dell'Ufficio Indagini riferisce con precisione nella propria relazione questi fatti direttamente percepiti: **a)** prima dell'inizio della gara i tifosi del Latina, aperta la porta del pullman che li trasportava, hanno aggredito un sostenitore del Marcianise colpendolo con calci e pugni e con un segnale stradale dagli stessi divelto provocandone il ricovero in ospedale per la suturazione delle ferite riportate; **b)** risaliti sul pullman, colpito con calci e pugni da alcuni spettatori locali, gli ospiti hanno lanciato al loro indirizzo bottiglie vuote ed alcuni grossi petardi; **c)** la gara ha avuto inizio con ritardo "...per il lancio di tre fumogeni lanciati dall'esterno proprio dai tifosi del Latina"; **d)** "i tifosi del Latina, a fine gara, hanno divelto alcuni sedili, pezzi di rubinetti dei servizi igienici del locale adibito a W.C. per lanciarli al di fuori dello stadio contro i tifosi del Marcianise, in risposta del lancio di pietre operato da costoro".

Osserva la Commissione che - rilevato che per altri fatti avvenuti in occasione della stessa gara ed ascrivibili ai propri tifosi il Real Marcianise è stato opportunamente sanzionato con separata delibera - gli episodi di inammissibile violenza direttamente percepiti dal Collaboratore dell'Ufficio Indagini e descritti nella propria relazione sono esattamente gli stessi adoperati dal Giudice Sportivo per motivare la sanzione dell'ammenda comminata alla società Latina con la delibera impugnata. Ne consegue che la ricostruzione dei fatti offerta dalla società reclamante non può trovare accoglimento e, considerato anche che l'entità della sanzione appare adeguata agli accadimenti di cui i tifosi del Latina sono stati autori, il reclamo deve essere respinto.

190/576

Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo della società A.S. Latina S.p.a.-.
La tassa va addebitata.

**RECLAMO SOCIETA' REAL MARCIANISE CALCIO S.P.A. AVVERSO
AMMENDA 7.000,00 EURO CON LETTERA DIFFIDA ART.13/1 COMMA C
DEL C.G.S. (C.U. N.175/C DEL 10/1/2006 GARA REAL MARCIANISE-
LATINA DELL'8 GENNAIO 2006).**

Con atto datato 12/1/2006 la società Real Marcianise Calcio S.p.a. ha
preannunciato reclamo avverso la delibera indicata in epigrafe.

Successivamente la suddetta non ha fatto seguito al preannunciato
reclamo, per cui si impone ai sensi dell'art.29 comma 9° del Codice di
Giustizia Sportiva la declaratoria di inammissibilità, cui fa seguito l'addebito
della tassa a norma dell'8° comma dello stesso articolo.

Per questi motivi la Commissione
d i c h i a r a
l'inammissibilità del reclamo preannunciato dalla società **Real Marcianise
Calcio S.p.a. -**.
La tassa va addebitata.

IL PRESIDENTE f.f.
F.to Avv. Mario Pezzati
'''

Publicato in Firenze il 25 Gennaio 2006

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Marinella Conigliaro

IL PRESIDENTE
Rag. Mario Macalli